Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Lunedi, 19 settembre — Numero 221

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine e meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall' art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

Domani, martedì, 20 settembre, festa nazionale, giusta la legge del 9 luglio 1895, n. 401, non si pubblicherà la "Gazzetta ufficiale".

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

SOMMARIO - LEGGE *20 agosto 1921, n. 1220, concernente la istituzione di un Ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e del porto di Ferrara, nonchè per l'esercizio del porto stesso.*

REGIO DECRETO-LEGGE *24 agosto 1921, n. 1221, che autorizza la spesa di L. 100 milioni per l'esecuzione di opere di bonifica.*

REGIO DECRETO-LEGGE *20 agosto 1921, n. 1286, che concede una proroga alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, e a quella per le terre liberate, per la presentazione delle relazioni sui lavori da essa compiuti.*

REGIO DECRETO *21 agosto 1921, n. 1229, che estende nei territori annessi, fatta eccezione per quelli dei comuni di Zara e di Lagosta, il divieto di importazione e di fabbricazione degli accenditori automatici.*

REGIO DECRETO *6 agosto 1921, n. 1231, che estende nei territori annessi le funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile.*

REGIO DECRETO *28 agosto 1921, n. 1232, concernente la chiamata alle armi per istruzione dei piloti militari d'aeroplano che abbiano fatto domanda di ammissione volontaria alle esercitazioni di allenamento.*

REGIO DECRETO *24 agosto 1921, n. 1234, che estende nei territori annessi al Regno le disposizioni dei RR. decreti 3 dicembre 1854, n. 328 e 12 maggio 1861, n. 21, relativi alla concessione e revoca dell'*exequatur *agli agenti delle Potenze estere in Italia.*

Legge 20 agosto 1921, n. 1220, *concernente la istituzione di un Ente autonomo per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e del porto di Ferrara, nonchè per l'esercizio del porto stesso.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È istituito un Ente autonomo con la denominazione di « Azienda portuale di Ferrara » per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » e del porto di Ferrara non che per l'esercizio del porto stesso e di tutti gli impianti e meccanismi portuali.

Costituiscono il porto di Ferrara tutti gli scali commerciali ed industriali da costruirsi in comune di Ferrara lungo il tratto Po-Volano, le opere e gli impianti relativi, l'attuale banchina sul Po al Pontelagoscuro fra i due ponti in ferro, la Darsena sull'Emissario di Burana e gli approdi tutti nel territorio del comune di Ferrara, compresa la progettata nuova Darsena di Pontelagoscuro.

La concessione fatta dallo Stato alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara colla convenzione stipulata il 16 aprile 1919, approvata con decreto Luogotenenziale, n. 1159, in data 15 giugno 1919, si intende trasferita dalle dette amministrazioni alla azienda portuale di Ferrara.

Art. 2.

L'Ente ha sede in Ferrara, ed avrà la durata di anni 70.

Esso provvede:

a) all'attuazione del progetto in data 8 gennaio 1919, riconosciuto meritevole di approvazione dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 38 del 31 gennaio 1919, concernente la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli »;

b) a successivi miglioramenti ed ampliamenti delle opere suddette e degli impianti relativi sia commerciali che industriali;

c) alla manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria del porto, degli altri scali e del canale Po Ferrara Volano;

d) alla gestione di tutti i servizi portuali con facoltà, previo il consenso del Ministero dei lavori pubblici, di assumere la gestione di altri scali lungo la linea navigabile Po-Ferrara-Volano-Goro-Rada di Goro;

e) all'amministrazione dei fondi e dei proventi assegnatigli;

f) alle spese di qualsiasi natura necessarie per il disimpegno delle attribuzioni sopra indicate.

Per tutto quanto concerne la polizia giudiziaria, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica, la dogana nell'ambito del porto, si provvede secondo le disposizioni delle vigenti leggi.

Parimenti, per quanto concerne il governo e la regolazione delle acque che entrano nel canale « G. Boicelli » in derivazione dal Po a mezzo degli appositi cunicoli laterali alla biconca e in ausilio alla derivazione dalle chiaviche Pilastresi, resta integra ed immutata la competenza del genio civile.

Art. 3.

L'Amministrazione dell'azienda portuale di Ferrara è affidata ad un Consiglio composto di nove membri, dei quali il presidente sarà nominato, su proposta del Consiglio provinciale di Ferrara, con decreto Reale promosso dal Ministero dei lavori pubblici.

Gli altri membri saranno nominati due dallo Stato, di cui uno dal ministro dei lavori pubblici e uno dal ministro del tesoro, due dal Consiglio provinciale, due dal Consiglio comunale e due dalla Camera di commercio di Ferrara.

Art. 4.

Il mandato dei componenti il Consiglio d'amministrazione dura quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente ha la rappresentanza dell'azienda, è incaricato della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed ha tutte le altre attribuzioni che gli sono deferite dallo statuto.

Le disposizioni dell'art. 6 della legge 30 giugno 1918, n. 304, possono essere applicate, con decreti dei ministri competenti, ai funzionari governativi chiamati a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'azienda.

Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge sarà per la prima volta proceduto alle nomine di cui al precedente art. 3.

Nei due mesi successivi il Consiglio d'amministrazione delibererà lo statuto dell'azienda, nel quale saranno determinate le attribuzioni del Consiglio e del presidente, quali tra le deliberazioni del Consiglio (oltre quelle indicate nella presente legge) siano soggette all'approvazione del governo, le indennità agli amministratori e quanto altro occorra per il regolare funzionamento del Consiglio.

Nello stesso periodo di tempo il Consiglio delibererà le norme cui dovrà essere informata l'Amministrazione dell'azienda, durante e dopo la costruzione dell'opera, per tutto ciò che non sia regolato dalla presente legge.

Lo statuto e le norme di cui sopra con le modificazioni che si riterranno necessarie verranno approvate con R. decreto su proposta dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 6.

In base al progetto indicato nell'articolo 2 saranno compilati dall'azienda portuale i progetti di esecuzione delle opere per essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Le opere di cui all'articolo 2 lettera *a* dovranno essere ultimate entro otto anni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 7.

L'azienda portuale ha facoltà di proporre anche in corso di esecuzione delle opere tutte quelle varianti ai progetti già approvati che siano consigliate da esigenze tecniche o tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio della linea navigabile e delle darsene.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici ogni volta che importino differenza nella spesa prevista coi progetti già approvati per più di lire centomila, ovvero modificazioni di parti essenziali dei progetti stessi. In tutti gli altri casi la loro ammissibilità verrà giudicata dall'ispettore compartimentale del Genio civile.

La proposta, l'esame e l'approvazione dei progetti di varianti non influiscono sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.

Art. 8.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di costruzione, miglioramento ed ampliamento contemplati nell'art. 2, si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto risultino applicabili in relazione alla speciale organizzazione dell'azienda.

Art. 9.

I contratti stipulati dall'azienda non potranno avere durata, nè creare impegni, oltre il termine dell'azienda stessa, salvo intervenga espressa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 10.

È data facoltà all'azienda di imporre e riscuotere una tassa sulle merci imbarcate e sbarcate, una tassa di stallia sui natanti, ciascuna delle quali non superi le L. 1, per tonnellata metrica, rispettivamente di carico e di stazza, non che una tassa di navigazione limitatamente al tratto Po-Ferrara-Volano e multe per contravvenzione ai vari regolamenti di polizia portuale.

La tariffa di tali tasse e la misura delle multe da approvarsi a mente dell'art. 21 potranno essere con le stesse modalità ivi previste modificate ogni triennio.

Art. 11.

L'azienda, ove non creda di provvedere direttamente al servizio di trasporto sui propri binari fino alle stazioni di innesto con le reti ferroviarie e tramviarie riscuotendo le relative tasse, concorderà con le ferrovie dello Stato e con le Amministrazioni delle ferrovie secondarie e tramviarie le norme ed i corrispettivi per il servizio cumulativo e per l'uso dei carri che le Amministrazioni stesse forniranno su richiesta dell'azienda, con riguardo alle speciali esigenze del traffico.

Art. 12.

L'azienda dispone dei seguenti mezzi finanziari:

1° contributo dello Stato, della provincia e comune di Ferrara;

2° frutti dell'uso, della concessione, dell'alienazione, dell'affitto di aree, di fabbricati, di impianti e meccanismi del porto e del canale, nonchè proventi dei diritti d'utenza d'acqua;

3° proventi dell'esercizio diretto dei servizi del porto e canoni pei servizi dati in appalto;

4° proventi dell'imposizione di tasse portuali;

5° somme versate dai privati a rimborso di spese occorse per risarcimenti di danni arrecati alle opere, impianti ecc. in contravvenzione alle norme di polizia portuale, non che le somme derivanti dalle ammende inflitte per violazioni dei regolamenti del porto;

6° proventi per offerte e contributi volontari e di qualsiasi altra natura, comprese le liberalità per atto di ultima volontà;

7° ricavi di prestiti e di altre operazioni finanziarie, consentite dalle vigenti leggi.

Art. 13.

L'azienda ha facoltà di contrarre prestiti e di emettere obbliga-

zioni nei modi ed alle condizioni che saranno determinate dai ministri del tesoro e dei lavori pubblici.

Le Casse di risparmio e gli altri Istituti di credito della provincia di Ferrara hanno facoltà di accordare finanziamenti od anticipazioni anche se non autorizzati dai loro statuti ed oltre i limiti e le condizioni negli stessi contenuti.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'azienda portuale di Ferrara mutui per sopperire alle spese che deve anticipare l'azienda stessa per l'attuazione dei lavori di cui all'articolo 2.

Art. 14.

Lo Stato corrisponderà all'Ente concessionario i tre quinti del presunto costo dell'opera di cui all'art. 2, lettera *a)* in L 11,473,891,74 oppure della minore spesa che sarà per verificarsi. Qualora il costo effettivo dell'opera riesca superiore a L. 11.473.891,74, il maggiore onere relativo rimarrà ad esclusivo carico del comune e della provincia di Ferrara in parti uguali.

Il pagamento delle quote dovute dallo Stato avrà luogo semestralmente sulla base del conto riassuntivo presentato dall'Ente delle somme pagate ed entro i due mesi successivi dalla data della presentazione.

È a tal uopo autorizzata nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, con prelevamento dal fondo di L. 110 milioni assegnato per opere nuove di navigazione interna col decreto Luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (art. 1 lettera *f)* l'annuo stanziamento di L. 1,434,246.47.

Qualora per cause indipendenti dall'Amministrazione concessionaria non possa provvedersi ai pagamenti nel termine anzidetto, lo Stato corrisponderà l'interesse di mora nella misura di legge fino al giorno dell'effettivo pagamento.

La provincia ed il comune di Ferrara dovranno corrispondere direttamente all'Ente con le stesse modalità di cui sopra ciascuno la metà della differenza tra l'importo delle somme pagate dall'Ente e la quota a carico dello Stato.

Art. 15.

I Comuni, che a norma del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, risulteranno interessati nell'opera, dovranno rimborsare alla provincia di Ferrara le rispettive aliquote di contributo commisurate alla spesa che sarà servita di base per la determinazione del contributo dello Stato.

Art. 16.

Qualora i proventi dell'azienda non bastino a coprire gli oneri dell'esercizio, la differenza emergente dal conto di ogni anno sarà colmata dalla provincia e dal comune di Ferrara in giusta metà.

Tali anticipazioni, insieme agli interessi semplici in misura non superiore al 5 per cento, saranno rimborsati dall'azienda alla provincia e al comune di Ferrara con gli utili che potranno risultare dall'esercizio del porto a termini dell'art. 17.

Art. 17.

Il prodotto netto risultante dal conto annuo di esercizio - comprese nel passivo anche le quote di manutenzione e di rinnovamento delle opere e degli impianti - sarà devoluto innanzi tutto a rimborsare la provincia e il comune di Ferrara delle anticipazioni di cui all'art. 16.

Successivamente, il prodotto netto sarà devoluto alla costituzione di un fondo di riserva di non oltre lire un milione per sopperire ad eventuali perdite future. Le somme così accantonate saranno coi relativi frutti investite secondo le norme che prescriverà il Ministero del tesoro.

Il rimanente prodotto netto sarà ripartito a favore dello Stato, della provincia, del comune di Ferrara e degli altri Comuni interessati nelle stesse proporzioni dei rispettivi contributi nella costruzione dell'opera.

Art. 18.

I progetti d'importo superiore alle lire 50,000 per riparazioni straordinarie e per miglioramenti alle opere dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'ispettore compartimentale del genio civile.

Art. 19.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dell'ispettore compartimentale del genio civile, perchè i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità ai progetti approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che per il fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità dell'Ente.

L'azienda dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni e all'occorrenza, su invito dell'ispettore, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere e gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, l'ispettore incaricato della vigilanza ne riferirà al Ministero, il quale, previa ingiunzione alla azienda, potrà provvedere di ufficio agli occorrenti lavori.

Art. 20.

Dopo ultimata la costruzione del canale « G. Boicelli » e degli scali il Ministero dei lavori pubblici farà procedere ad una visita di ricognizione generale delle opere in seguito alla quale verrà stabilito, di concerto con l'azienda, l'apertura dell'esercizio.

Nell'atto di ricognizione sarà fatta risultare da apposito verbale la descrizione sommaria delle opere e degli impianti eseguiti.

Art. 21.

I regolamenti per i servizi degli scali, le tasse e le tariffe relative, nonchè le norme per l'applicazione di queste, saranno approvate con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri delle finanze, industria, commercio e del lavoro, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Art. 22.

Nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario l'azienda rassegna il conto al Ministero dei lavori pubblici, dandone copia contemporaneamente alle Amministrazioni provinciale e comunale di Ferrara, le quali entro 20 giorni dalla data del ricevimento dovranno far pervenire le eventuali osservazioni al Ministero dei lavori pubblici. Questo, dopo trascorso tale termine perentorio, provvede di concerto col Ministero del tesoro in merito all'approvazione di esso. A giustificazione del conto saranno esibiti dall'azienda i necessari documenti e forniti tutti i mezzi per le verifiche che i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro potranno disporre.

Art. 23.

Il Ministero dei lavori pubblici, valendosi, in quanto occorra, anche di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato e previo accordo, in tal caso, col Ministero competente, può in ogni tempo far ispezionare e sindacare l'andamento di ogni ramo dei servizi affidati all'azienda portuale.

Art. 24.

Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere per gravi motivi, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, o su conforme parere del Consiglio di Stato, l'Amministrazione dell'azienda affidandola ad un commissario Regio.

La detta Amministrazione deve essere ricostituita al più tardi nel termine di sei mesi.

Quando speciali ragioni richiedessero un prolungamento dei poteri del R. commissario, il Governo del Re provvederà con R. decreto.

Tale proroga non potrà eccedere i sei mesi.

Art. 25.

Le opere di cui all'art. 2 sono dichiarate di pubblica utilità, ed alle relative espropriazioni provvederà l'azienda del porto.

A tali espropriazioni, sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'azienda del porto potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare, che verrà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 26.

L'azienda del porto ha fin da ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni e di edifici che potranno occorrere per tutte le sedi di scali commerciali ed industriali nel territorio del comune di Ferrara, anche in previsione di un maggiore movimento commerciale, e di quelli che convenga riservare per futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano, da compilarsi e pubblicarsi a termine degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sarà presentato per l'approvazione entro tre anni ed approvato a termine dell'art. 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 27.

In armonia col progresso dei lavori il comune di Ferrara dovrà adottare i provvedimenti di sua competenza per l'impianto di tutti gli inerenti servizi municipali.

Per la somministrazione di acqua potabile, gas, energia elettrica, per raccordi ferroviari e tramviari e per quanto altro occorra per il servizio del porto, le Amministrazioni pubbliche concederanno all'azienda del porto le maggiori possibili facilitazioni e l'applicazione delle tariffe minime.

Art. 28.

Nell'ambito del porto potrà essere istituito un magazzino generale ai sensi della legge 17 dicembre 1882, n. 1154, per la custodia e conservazione delle merci e derrate di qualsiasi provenienza e destinazione.

Art. 29.

Tutti gli atti e contratti che verranno stipulati nell'interesse dell'azienda del porto, si considereranno siccome fatti nell'interesse dello Stato agli effetti del bollo dell'art. 86, n. 1, del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, delle leggi sulle tasse di registro.

Art. 30.

Allo scadere del tempo stabilito per la durata dell'azienda, le opere, gli impianti, i meccanismi, i materiali ferroviari e tramviari, i galleggianti ed i fondi accantonati pel rinnovamento dei medesimi saranno devoluti allo Stato.

I fondi disponibili, compreso quello di riserva, verranno ripartiti fra lo Stato, la Provincia, il comune di Ferrara e gli altri Comuni interessati nella proporzione dei rispettivi contributi nella spesa di costruzione.

Art. 31.

Dalla data della presente legge fino all'insediamento del nuovo Consiglio d'amministrazione, l'attuale Consiglio direttivo del Consorzio tra la provincia ed il comune di Ferrara per la costruzione del canale navigabile « G. Boicelli » sarà investito di tutte le facoltà concesse all'azienda portuale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA — SOLERI — BELOTTI.

Visto: *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1221, *che autorizza la spesa di L. 100 milioni per l'esecuzione di opere di bonifica.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 100.000.000 da assegnarsi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alla esecuzione delle opere di bonifica di cui all'unita tabella.

Art. 2.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad inscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi finanziari dal 1921-22 al 1930-31, a seconda del bisogno, le somme necessarie per far fronte ai pagamenti che dovranno effettuarsi in dipendenza e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — MICHELI — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Allegato

Tabella delle opere di bonifica.

1. Terreni paludosi della pianura del Mera (Sondrio)	500.000 —
2. Terreni paludosi fra gli sbocchi dei torrenti Finale e Masino (Sondrio)	250.000 —
3. Paludi Biancure (Udine).	500,000 —
4. Terreni paludosi detti Canodo (Udine)	1,000,000 —
5. Terreni paludosi di Planais, Barazzetta, Casteller, Preseres, Chiamanna e Colma (Udine) . . .	500,000 —

6. Fraida, paludi di Mezzo e paludi di Sotto (Udine)	750,000 —
7. Consorzio Brancaglia Inferiore (Padova)	500,000 —
8. Valli Settentrionali di Comacchio (Ferrara)	3,500,000 —
9. Bonifica di Burana (Ferrara e Modena)	250,000 —
10. Lago di Bientina (Pisa e Lucca)	3,000,000 —
11. Maremme Toscane (Grosseto e Pisa)	6,250,000 —
12. Palude dell'Alberese (Grosseto)	500,000 —
13. Val di Chiana (Arezzo e Pisa)	10,000,000 —
14. Padule di Fucecchio (Firenze)	3,000,000 —
15. Agro Romano (Roma)	750,000 —
16. Pianura di Venafro (Campobasso)	2,000,000 —
17. Pianura Petrara e Torrente Sinarca (Campobasso)	250,000 —
18. Pantano Basso e Marinelle (Campobasso)	250,000 —
19. Bacino inferiore del Volturno (Caserta e Napoli)	8,000,000 —
20. Valle del Liri (Caserta)	500,000 —
21. Pantano di Sessa (Caserta)	500,000 —
22. Piana di Fondi e Monte San Biagio (Caserta)	2,000,000 —
23. Lago Salpi (Foggia)	2,750,000 —
24. Bacino Nocerino (Salerno e Avellino)	1,250,000 —
25. Agro Sarnese (Salerno)	500.000 —
26. Bacino del Sele (Salerno)	1,250,000 —
27. Vallo di Diano (Salerno)	750,000 —
28. Valli Cervaro e Candelaro (Foggia)	2,500,000 —
29. Terreni paludosi fra Torre Rinalda e Porto San Giovanni e fra Porto S. Giovanni e Torre Specchia Ruggeri (Lecce)	1,000,000 —
30. Paludi Mamma i, Rottacapozza e Pali (Lecce)	1,000,000 —
31. Paludi Feda, Serra Piccola, Serra degli Angeli Felicò, Salina e piccoli stagni fra Gallipoli e Taranto e Paludi Mascia, Stornara, Belvedere e Burago (Lecce)	2,250,000 —
32. Paludi Foggiono, San Brunone, Leggiadrezze, Pamunno Taddeo, Buffoluto, Pantano e Caggiuni (Lecce)	500,000 —
33. Laghi Alimini - Fontanelle (Lecce)	250,000 —
34. Agro Brindisino (Lecce)	250,000 —
35. Valle inferiore dell'Alento (Salerno)	1,000,000 —
36. Agro di Gravina (Bari)	250,000 —
37. Lago di Lentini e pantani di Lentini e Celsari (Siracusa)	1,250,000 —
38. Laghi di Salso, Camerina e Pantano (Siracusa)	100,000 —
39. Pianura di Bucachemi (Siracusa)	1,000,000 —
40. Paludi Lisimelio (Siracusa)	3,250,000 —
41. Terreni paludosi detti Margi di Xitta, Gorgo di Marausa e Salina Grande (Trapani)	3,000,000 —
42. Paludi di Nespuliddu, Margi di Milo e Margi di Birgi (Trapani)	2,000,000 —
43. Paludi di Capo Feto e Sieemo (Trapani)	400,000 —
44. Laghi e paludi di San Nicola (Trapani)	350,000 —
45. Lavori di piccola bonifica in Sicilia in zone non comprese nei comprensori classificati in 1ª e 2ª categoria	2,000,000 —
46. Incanalamento delle nuove acque del canale Sbanzone (Napoli)	100,000 —
47. Fondo di riserva per provvedere alle spese indicate nell'art. 6 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alle spese necessarie per le opere di bonifica in base al disposto della legge stessa e di quelle 5 aprile 1903, numero 126 e 30 giugno 1909, n. 407	8,000,000 —
48. Costruzione di strade comunali occorrenti al bonificamento dell'Agro romano	3,500,000 —
49. Riparazione di danni, sistemazione idraulico-forestale dei torrenti situati nella plaga Vesuviana, compimento e manutenzione provvisoria della bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio	1,000,000 —
50. Correzione del Rio Malu e del Rio Bellu presso San Gavino e Torralba (Cagliari)	2,000,000 —
51. Difesa del ponte sul Flumendosa e degli abitati del Sarrabus (Cagliari)	2,000,000 —
52. Stagno di Tortolì, Sauluri, Simberigi ed altri (Cagliari)	1,500,000 —
53. Correzione dei torrenti del Campidano di Cagliari	150,000 —
54. Correzione del Flumini Mannu ed affluenti (Cagliari)	4,000,000 —
55. Correzione del Coghinas (Sassari)	2,500,000 —
56. Valle di Santa Lucia presso Bonorva (Sassari)	100,000 —
57. Fondo a disposizione per spese maggiori ed impreviste per opere di correzione dei corsi di acqua e di bonificazione dell'isola di Sardegna (spese casuali)	1,800,000 —
Totale	100,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.
Il ministro dei lavori pubblici
MICHELI.

Regio decreto-legge 20 agosto 1921, n. 1236, *che concede una proroga alla Commissione parlamentare d'inchiesta per le spese di guerra, e a quella per le terre liberate, per la presentazione delle relazioni sui lavori da esse compiuti.*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 18 luglio 1920, nn. 999 e 1005;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri del tesoro, della guerra e delle terre liberate;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra, istituita con la legge 18 luglio 1920, n. 999, e a quella d'inchiesta sulle gestioni per l'assistenza alle popolazioni e per la ricostituzione delle terre liberate, istituita con la legge 18 luglio 1920, numero 1005, è assegnato il termine del 31 gennaio 1922 per presentare al Parlamento la relazione sui propri lavori.

Art. 2.

Alla spesa necessaria per gli ulteriori lavori delle due Commissioni si provvederà, rispettivamente, per la Commissione d'inchiesta sulle spese di guerra, con stanziamento da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 1921 22, e per la Commissione

d'inchiesta sulle terre liberate, con stanziamento da iscriversi in apposito capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero delle terre liberate per l'esercizio 1921-22.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — GASPAROTTO — RAINERI.

V sto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto 21 agosto 1921, n. 1229, *che estende nei territori annessi, fatta eccezione per quelli dei comuni di Zara e di Lagosta, il divieto di importazione e di fabbricazione degli accenditori automatici.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778;

Vista la legge 6 marzo 1910, n. 83, e relativo regolamento 22 maggio 1910, n. 403, relativi alle tasse sulla fabbricazione degli apparecchi di accensione, surroganti i fiammiferi;

Visto il decreto Luogotenenziale 29 dicembre 1916, n. 1771 (art. 4), concernente il divieto della introduzione e della fabbricazione nel Regno degli apparecchi suddetti;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

Nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778, fatta eccezione per i territori dei comuni di Zara e di Lagosta annessi, è vietata la importazione e la fabbricazione:

a) di qualsiasi tipo di apparecchi di accensione che possa nell'uso sostituirsi ai fiammiferi;

b) delle pietre focaie per il funzionamento degli apparecchi medesimi;

c) di qualsivoglia articolo che possa essere sostituito per l'accensione agli apparecchi ed alle pietre di cui nei precedenti capoversi.

Art. 2.

Tutti gli apparecchi di accensione attualmente e comunque in circolazione nei territori di cui al presente articolo, dovranno essere assoggettati ad una nuova bollatura entro il perentorio termine di un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Gli apparecchi in parola, se già muniti del segno delle imposte pagate sotto il cessato regime, saranno assoggettati gratuitamente alla nuova bollatura, in caso contrario dovranno corrispondere la tassa prescritta dal paragrafo 8 dell'ordinanza Imperiale 29 agosto 1916 B. L. I., n. 278, a seconda del peso e della grandezza degli apparecchi, aumentata dell'addizionale del 15 per cento a favore dei mutilati, ex-combattenti e vedove di guerra con prole, semprechè raggiunga o superi l'importo di una lira.

Ove però si abbia fondato motivo di ritenere, soprattutto per la quantità e qualità degli apparecchi presentati, che i medesimi per quanto bollati siano stati introdotti in contrabbando, potrà essere rifiutata la nuova bollatura gratuita e preteso il pagamento delle tasse di cui al precedente capoverso.

Art. 3.

Il contrassegno di cui al precedente articolo sarà applicato mediante il bollo a punzone che dà l'impronta di un pentagono equilatero con lato di diciotto decimillimetri, racchiudente sopra un lato le iniziali *T. F.* sormontate dalla Corona Reale.

Art. 4.

Il R. Ufficio del marchio in Trieste e l'ingegnere dell'Ufficio tecnico di finanza in Trento rispettivamente per la Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina, sono incaricati dell'applicazione del bollo di cui all'articolo precedente.

Ai medesimi, insieme alle domande in bollo competente, dovranno essere presentati gli apparecchi, nonchè la prova dell'avvenuto pagamento delle tasse relative.

Art. 5.

Il pagamento delle tasse verrà effettuato in modo virtuale presso gli uffici delle imposte (ufficio del bollo), che rilascieranno apposita quietanza.

Ove però la richiesta di bollatura concerna non più di tre apparecchi, le tasse dovranno essere anche corrisposte mediante l'applicazione di marche per l'importo corrispondente sull'esibito.

Art. 6.

Contro la denegata bollatura in esenzione di tassa di cui all'ultimo capoverso dell'art. 2 è ammesso reclamo in prima istanza all'autorità provinciale di finanza, ed in seconda istanza al Ministero delle finanze, sotto l'osservanza dei termini consueti.

Art. 7.

Trascorso il termine prefisso dalla prima parte dell'art. 2 ogni apparecchio trovato in circolazione sprovvisto del nuovo bollo sarà considerato come importato in contrabbando ed i detentori soggiaceranno oltre che alla confisca dell'apparecchio alle sanzioni di cui al capo 6° del Codice penale di finanza 11 luglio 1835.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore col primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — SOLERI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 6 agosto 1921, n. 1231, *che estende nei territori annessi le funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 19 dicembre 1920, n. 1778 e 26 settembre 1920, n. 1322;

Visto il R. decreto 14 agosto 1920, n. 1234;

Vista la legge 22 giugno 1913, n. 767, che istituisce la Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto il Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, che riordina la Cassa medesima;

Udito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto coi ministri per il lavoro e la previdenza sociale per l'industria e commercio e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicati e avranno esecuzione nei territori annessi con i trattati di S. Germano e di Rapallo la legge 22 giugno 1913, n. 767 (con effetto dal 3 novembre 1918), e il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 con effetto dal 1° gennaio 1920), coordinati come agli articoli seguenti.

Art. 2.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile istituita con legge 22 giugno 1913, n. 767, e riordinata col D. L. 26 ottobre 1919, n. 1996, estende la propria azione ai territori annessi al Regno col trattato di Rapallo secondo il precitato decreto-legge in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto e dagli altri in esso previsti.

Con R. decreto saranno stabilite le norme per il coordinamento della Cassa degli invalidi con gli Istituti preesistenti i quali in esecuzione della legge dell'ex impero austriaco 16 dicembre 1906 B. L. I., n. 1 del 1907, provvedono alle pensioni a favore di persone comprese fra gli iscritti alla Cassa invalidi e con gli altri Istituti di previdenza in genere per la gente di mare, e saranno altresì stabilite le norme per la determinazione dei periodi di navigazione utili per il conseguimento delle prestazioni assicurate dalla Cassa degli invalidi.

Art. 3.

È istituita in Trieste una sede locale della Cassa invalidi, le norme per il funzionamento di detta sede, e le attribuzioni di essa saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa degli invalidi, secondo il decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

Art. 4.

Il contributo stabilito nell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sarà dovuto con effetto dal 1° gennaio 1920; per il periodo anteriore gli armatori e proprietari saranno obbligati al pagamento dei contributi stabiliti nella legge 22 giugno 1913, n. 767, con effetto dal giorno in cui le navi vennero munite di ruolo di equipaggio dalle autorità italiane, e per quelle non fornite di carte di bordo, dal giorno in cui fu stipulato per i loro equipaggi un contratto scritto in presenza di autorità italiane.

I contributi di cui nel comma precedente sono dovuti oltre che per le navi inscritte negli uffici marittimi dei territori annessi al Regno col trattato di Rapallo anche per le navi ex austriache affidate comunque, in gestione all'Italia, e per tutti i marittimi siano essi cittadini o sudditi dello Stato per nascita od opzione siano essi stranieri.

Dai contributi predetti saranno dedotti i contributi già versati e comunque dovuti in esecuzione della legge dell'ex-Impero austriaco 16 dicembre 1906, B. L. I. n. 1 del 1907.

Art. 5.

La determinazione dei contributi arretrati e correnti dovuti alla Cassa degli invalidi è fatta dalla sede centrale della Cassa stessa, la quale, d'accordo con il Governo marittimo di Trieste può stabilire norme per la decontazione provvisoria da farsi dalle capitanerie e dagli uffici di porto.

Art. 6.

I contributi saranno riscossi di regola dalle capitanerie e dagli Uffici di porto e da questi inviati alla sede centrale della Cassa invalidi.

Le Capitanerie ed Uffici di porto rilascieranno, ad ogni esazione, regolare quietanza e faranno sul ruolo di equipaggio apposita annotazione.

Con speciali accordi tra la Cassa degli invalidi e il Governo marittimo di Trieste potrà essere stabilita per alcune aziende una diversa procedura di riscossione.

Art. 7.

Il pagamento dei contributi arretrati di cui all'articolo 3 dovrà avere luogo non più tardi di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso di mancato pagamento entro il detto termine sarà proceduto in via esecutiva fiscale con i privilegi e con la procedura tuttora vigente nella Venezia Giulia in materia d'imposte.

Indipendentemente da tale esecuzione le Capitanerie ed uffici di porto hanno facoltà di non rilasciare le carte di bordo sino a quando non verrà provato il pagamento di detti contributi.

Art. 8

Fino all'emanazione del R. decreto previsto nell'articolo 2 il Pio Fondo di marina austro-illirico continuerà ad essere amministrato dal Governo marittimo di Trieste.

Art. 9.

È data facoltà ai Ministeri d'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale di emanare, di intesa con l'ufficio centrale per le nuove Provincie, le norme regolamentari, anche in deroga a quelle vigenti, che si rendessero necessarie per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — BELOTTI — BENEDUCE.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 28 agosto 1921, n. 1232, *concernente la chiamata alle armi per istruzione dei piloti militari d'aeroplano che abbiano fatto domanda di ammissione volontaria alle esercitazioni di allenamento.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 185 (1° comma) del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1921, n. 1497;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel corrente anno saranno chiamati allo armi per istruzione i militari, ufficiali, sottufficiali e truppa, appartenenti alle classi dal 1893 al 1899 incluso che abbiano conseguito brevetto di pilota militare d'aeroplano e che hanno fatto volontaria domanda di essere ammessi a mantenere l'allenamento stabilito per la propria specialità dell'arma.

La chiamata dei militari di cui al presente decreto avrà luogo nei modi e nel tempo che, d'ordine Nostro, saranno stabiliti dal ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 28 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 24 agosto 1921, n. 1234, *che estende nei territori annessi al Regno le disposizioni dei Regi decreti 3 dicembre 1854, n. 328, e 12 maggio 1861, n. 21, relativi alla concessione e revoca dell'*exequatur *agli agenti delle potenze estere in Italia.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono pubblicati ed avranno forza di legge nei territori attribuiti all'Italia in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778, i RR. decreti 3 dicembre 1854, n. 528 e 12 maggio 1861 n. 21 relativi alla concessione e revoca dell'*exequatur* agli agenti delle Potenze estere in Italia;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — TORRETTA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.